

**Scheda tecnica della Legge regionale 15 luglio 2011, n. 8**  
**Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra**  
**donne e uomini**

La presente legge regionale dà attuazione all'articolo 41 dello Statuto regionale istituendo la Commissione per le pari opportunità e stabilendone la composizione ed i poteri.

Si tratta di un organo consultivo in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti il contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere e la promozione di politiche di pari opportunità con particolare riguardo alle condizioni di fatto e di diritto delle donne, anche migranti, per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di piena parità tra donne e uomini.

La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alla valorizzazione della differenza di genere e al sostegno di percorsi rivolti all'affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile, diretti alla parità giuridica e sociale tra donne e uomini; alla creazione di raccordo e dialogo tra donne elette nelle istituzioni e realtà femminili presenti in Regione e al monitoraggio del perseguimento degli obiettivi previsti.

La Commissione esprime pareri, osservazioni e proposte alla commissione assembleare referente su progetti di legge o atti di programmazione ad essa assegnati, in sede consultiva, dal Presidente dell'Assemblea; elabora proposte di adeguamento normativo da presentare all'Assemblea legislativa; valuta lo stato di attuazione nella regione delle normative regionali, nazionali ed europee in materia di pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone; promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza regionale nonché la loro partecipazione attiva nella vita politica, sociale, economica e culturale; collabora alle iniziative riguardanti la condizione femminile promosse da Regione ed Enti locali; realizza indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile in Emilia-Romagna e sulle disparità in genere e cura la diffusione delle informazioni raccolte.

Ai sensi dell'articolo 3 la Commissione è composta da consigliere e consiglieri regionali in carica. Il Presidente della Commissione, coadiuvato da due vicepresidenti, viene eletto dall'Assemblea legislativa scegliendolo tra le consigliere ed i consiglieri regionali con le medesime modalità e procedure per l'elezione dei Presidenti delle commissioni permanenti. La Commissione, inoltre, si compone ed opera con le stesse modalità, procedure e durata previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno per le commissioni permanenti.